ALLEGATO "A" AL N. 42417 DI REPERTORIO E AL N. 5959 DI RACCOLTA

Statuto della "Associazione della Fisica Tecnica Italiana"

ARTICOLO 1 - Denominazione, Sede e Scopi

- 1.1 E' costituita una Associazione denominata "Associazione della Fisica Tecnica Italiana", in sigla "FTI".
- 1.2 La sede legale della FTI è ad Ancona, Via Brecce Bianche n. 1, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell'Università Politecnica delle Marche.
- 1.3 La FTI è una Associazione senza scopi di lucro.
- 1.4 Scopo principale dell'Associazione è la promozione della ricerca scientifica e delle attività didattiche, normative ed applicative che rientrano nell'area culturale della Fisica Tecnica, definendo strategie di indirizzo armoniche con le prospettive di sviluppo tecnico-scientifico, economico e sociale del Paese. L'Associazione intende offrire un luogo di incontro sistematico e di efficace collaborazione a tutti i soggetti che, in ambito accademico ed extra accademico, sono coinvolti in attività professionali e scientifiche nell'ambito fisico tecnico.
- 1.5 L'area culturale della Fisica Tecnica è identificata dalle declaratorie dei settori scientifico-disciplinari ING-IND/10 e INGIND/11, di cui al D.M. 4 ottobre 2000 Allegato B, di seguito riportate:

INGIND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE

Il settore studia, in generale, gli aspetti fondamentali ed applicativi della fisica tecnica, della termodinamica applicata, della termofluidodinamica

applicata e della trasmissione del calore. Più specificatamente, in esso sono incluse le competenze relative all'analisi termodinamica dei processi energetici ed al loro impatto ambientale, all'energetica, alla conversione ed all'utilizzo dell'energia, alle fonti energetiche rinnovabili e non, alla gestione dell'energia, alla termoeconomia, alla trasmissione del calore ed alla termofluidodinamica applicata, alla termotecnica ed alla tecnica del freddo, agli impianti termotecnici ed agli apparati termici, alle proprietà termofisiche dei materiali, alle misure e regolazioni termofluidodinamiche.

INGIND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE

settore studia gli aspetti fondamentali ed applicativi della termofluidodinamica, della trasmissione del calore, dell'energetica, dell'illuminazione e dell'acustica applicata sia negli ambiti dell'ingegneria industriale, civile ed ambientale sia negli ambiti della pianificazione territoriale, dell'architettura e del disegno industriale. Nel settore trovano terreno di crescita le competenze riguardanti la fisica dell'ambiente confinato (termofisica dell'edificio, termofluidodinamica ambientale, illuminotecnica, acustica ambientale), i condizionamenti ambientali per il benessere dell'uomo e la conservazione dei manufatti (comfort termico, qualità dell'aria, comfort visivo, comfort acustico, ergonomia dell'ambiente confinato, conservazione dei beni artistici ed architettonici), le metodologie di analisi ambientale (tecniche di rilevamento ed elaborazione dei dati ambientali), le tecnologie passive ed i sistemi impiantistici per il soddisfacimento dei requisiti ambientali (climatizzazione, illuminazione ed acustica), la pianificazione energetica ed ambientale e la gestione dei servizi energetici a scala territoriale, urbana ed edilizia (uso razionale dell'energia; fonti energetiche e tecnologie correlate; inquinamenti termici, atmosferici, luminosi ed acustici).

- 1.6 L'Associazione si propone come interlocutore autorevole e riconosciuto anche a livello istituzionale, in grado di rappresentare i punti di vista e le proposte della Fisica Tecnica Italiana in tutte le sedi nelle quali questo si renda necessario. L'Associazione si propone inoltre di garantire una presenza di rilievo ed una rappresentanza qualificata negli organi nazionali collegiali previsti per la ricerca e la didattica, al fine di promuovere in ogni sede gli interessi generali della cultura tecnico-scientifica e quelli specifici della Fisica Tecnica.
- 1.7 Per il raggiungimento degli scopi statutari la FTI indice, promuove e organizza convegni, corsi di istruzione e aggiornamento, contribuisce allo studio e stesura di normative tecniche collaborando con gli Enti nazionali e sovranazionali a ciò preposti. La FTI divulga testi tecnico-scientifici, pubblica notiziari circa le attività sociali e di settore a mezzo del proprio organo ufficiale (sito WEB http://www.fisicatecnica.org/), promuove e mantiene rapporti con altre Associazioni italiane e straniere aventi analoghe finalità. In particolare sviluppa la sua attività attraverso:
- a) il confronto e l'interlocuzione continua con le Istituzioni nazionali e regionali e con le Organizzazioni nazionali di categoria di interesse per la Fisica Tecnica;
- b) la diffusione negli ambienti scientifici ed industriali italiani dei programmi,
 delle attività e dei risultati prodotti dalla ricerca, teorica, sperimentale e
 numerica nel campo della Fisica Tecnica;
- c) la promozione di una collaborazione sistematica e non occasionale fra mondo accademico e settori avanzati dell'imprenditoria, con particolare attenzione alla piccola e media impresa, favorendo comuni attività di ricerca e di produzione normativa, anche attraverso la costituzione di Gruppi misti di lavoro;

- d) l'adeguamento continuo e la promozione dei contenuti formativi dell'Ingegnere e dell'Architetto, per quanto concerne l'area culturale della Fisica Tecnica, al fine di valorizzare quelle caratteristiche di versatilità e solida cultura di base che, da sempre, hanno caratterizzato le figure professionali prodotte dall'Università italiana, senza trascurare altri settori formativi in cui la Fisica Tecnica è presente (ad esempio i corsi di studi in Agraria);
- e) la definizione di procedure ed iniziative per il monitoraggio dell'efficacia della formazione, atte a promuovere un continuo miglioramento della qualità di quest'ultima e a consentirne la certificazione;
- f) l'organizzazione di convegni, eventualmente collegati con altre manifestazioni o riunioni scientifiche di carattere similare, nonché di scuole, corsi di insegnamento, di aggiornamento e di divulgazione, su temi specifici della Fisica Tecnica;
- g) la promozione di collaborazioni tra i diversi settori professionali e industriali e relative Associazioni che operano nell'area culturale della Fisica Tecnica, in modo da favorire una efficace conoscenza e condivisione delle iniziative di ricerca applicata e degli sviluppi culturali che si verificano all'interno di ciascuna di esse;
- h) la collaborazione con organizzazioni scientifiche e tecniche, nazionali e straniere, che operano nell'area culturale della Fisica Tecnica per una ridefinizione e attuazione degli obiettivi di ricerca scientifica a livello transnazionale, con particolare attenzione ad una partecipazione consortile a progetti europei di ricerca e sviluppo;
- i) ogni altra forma di attività compatibile con gli scopi statutari ed approvata

dal Consiglio Direttivo.

1.8 - La FTI è retta dal presente Statuto, la cui attuazione operativa, ove occorra, è demandata ad appositi regolamenti. Per quanto qui non espressamente contemplato si farà riferimento al Codice Civile e alle vigenti leggi.

ARTICOLO 2 - Del patrimonio

Il patrimonio sociale è formato:

- dai beni di proprietà della FTI
- dalle eccedenze annuali di bilancio
- da eventuali donazioni e lasciti di qualsiasi natura.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve.

Gli introiti dell'Associazione sono costituiti:

- dalle rendite del suo patrimonio;
- dalle quote sociali annue;
- dai proventi derivanti dall'effettuazione di studi e/o servizi per conto di terzi
- o della Pubblica Amministrazione, Convegni, Scuole o quanto altro organizza l'Associazione.

ARTICOLO 3 - Categorie di Associazione

3.1 - I Soci FTI sono unicamente soci individuali e si distinguono in Soci di Diritto, Soci Aggregati, Soci Onorari e Soci Studenti.

- a) Sono Soci di Diritto i Professori e i Ricercatori universitari, compresi quelli in quiescenza, afferenti ai settori scientifico-disciplinari INGIND/10 e INGIND/11.
- b) Sono Soci Aggregati le persone fisiche maggiorenni, che operano nell'area culturale della Fisica Tecnica, di cui all'art. 1, punto 1.4 del presente Statuto, come ad esempio assegnisti di ricerca, contrattisti, professori a contratto.
- c) Sono Soci Onorari studiosi, tecnici di chiara fama o Soci di Diritto che hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione. La nomina a Socio Onorario deve essere proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dell'Associazione.
- d) Sono Soci Studenti gli iscritti a corsi di studio, di qualsiasi livello, tenuti presso Facoltà universitarie o presso Istituti legalmente riconosciuti, che prevedono attività formative attinenti l'area culturale della Fisica Tecnica; la qualifica di Socio Studente decade un anno dopo il termine del corso di studio e comunque al compimento del 30° anno di età.
- 3.2 Relativamente alle categorie b) e d), le richieste di ammissione devono essere avvallate da almeno due soci in regola con i versamenti della quota associativa.

ARTICOLO 4 - Quote sociali

4.1 - La quota annuale di associazione è dovuta alla FTI da tutti i soci ad esclusione dei Soci Onorari. La quota dovuta dai Soci di Diritto e dai Soci Aggregati è definita "quota ordinaria". I Soci Studenti corrispondono una "quota ridotta". L'importo della quota ordinaria e della quota ridotta è fissato dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere entro il 30 novembre di ogni anno ed entra in vigore il 1º gennaio dell'anno successivo. L'Associazione si impegna

a comunicare a tutti i propri iscritti, con l'esclusione dei soci Onorari, il nuovo importo della quota associativa avvalendosi, oltre che del proprio organo ufficiale, anche di mezzi di comunicazione telematici.

La quota di associazione deve essere versata entro il 30 giugno di ogni anno.

- 4.2 Il Tesoriere dell'Associazione, o il suo delegato, cura la riscossione delle quote e degli importi eventualmente dovuti alla FTI dandone rendiconto al Consiglio Direttivo e segnalando a tale organo i nominativi dei soci morosi.
- 4.3 Il versamento della quota al tempo dovuto è condizione sine qua non per l'esercizio dei diritti conferiti dalla qualità di Socio dell'Associazione, specificati in seguito. Esso è anche condizione essenziale per la richiesta di Assemblee straordinarie o per partecipare validamente alle Assemblee di cui all'art. 7, punti 7.3 e 7.4.
- 4.4 La quota associativa versata dai Soci o qualsiasi contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO 5 - Diritti e doveri dei Soci

- 5.1 Tutti i Soci in regola con i versamenti della quota associativa hanno diritto a:
- partecipare all'attività sociale nei modi stabiliti dai regolamenti;
- ricevere gratuitamente o a condizioni di favore le pubblicazioni dell'Associazione, nonché ad usufruire di tutte le condizioni ottenute dalla FTI a seguito di convenzioni con altri Enti;
- accedere all'area protetta dell'organo ufficiale dell'Associazione (sito WEB)

- e a consultare quanto in essa contenuto, qualora questa sia disponibile;
- votare in Assemblea (elettorato attivo) o in Referendum e sostenere candidature.
- 5.2 I soli Soci di Diritto che ricoprono il ruolo di professore di prima fascia, non quiescenti e che non vadano in quiescenza nel periodo del mandato, in regola con i versamenti della quota associativa, formano l'elettorato passivo ed hanno, quindi, diritto a proporsi o essere proposti quale candidato alle cariche sociali elettive.
- 5.3 I Soci di Diritto, non in regola con i versamenti della quota associativa, (soci morosi) hanno solo diritto:
- ad accedere all'area protetta dell'organo ufficiale dell'Associazione (sito WEB) e a consultare quanto in essa contenuto, qualora questa sia disponibile.
- 5.4 Il comportamento del Socio deve essere coerente con gli scopi dell'Associazione ed eticamente corretto nei rapporti con gli altri Soci.
- 5.5 La qualifica di Socio si perde:
- per recesso volontario del Socio da notificare con lettera raccomandata a.r. al Presidente almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare;
- per morosità, qualora quest'ultima si protragga per oltre un anno a decorrere dal termine ultimo stabilito per il pagamento della quota sociale annuale;
- per radiazione se colpevole verso l'Associazione di atti di indegnità morale o in aperto contrasto con gli ordinamenti.
- 5.6 Il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri avverso i

provvedimenti nei suoi confronti adottati dagli organi dell'associazione (escluso, naturalmente, il Collegio stesso).

ARTICOLO 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Tesoriere;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Probiviri, qualora istituito;
- f) il Collegio dei Revisori, qualora istituito.

Gli organi dell'Associazione indicati ai punti b), d), e) ed f) vengono eletti mediante votazione.

ARTICOLO 7 - Assemblea

7.1 - L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto di voto.

7.2 - Essa:

- elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente, con le modalità previste nei successivi articoli 8 e 9;
- elegge il Collegio dei Revisori, qualora istituito;
- elegge il Collegio dei Probiviri, qualora istituito;
- approva il rendiconto annuale consuntivo economico e patrimoniale ed il

preventivo;

- approva lo Statuto e delibera su ogni modifica di esso come previsto dall'art.
 17;
- approva i regolamenti;
- ratifica la nomina dei Soci Onorari;
- delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione e sulle direttive di ordine generale;
- delibera in merito all'esclusione dei Soci;
- delibera in merito allo scioglimento della Associazione.
- 7.3 L'Assemblea ordinaria dell'Associazione è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, preferibilmente nel mese di settembre.
- 7.4 Assemblee straordinarie o deliberazioni per referendum possono essere tenute su richiesta scritta del 15% (quindici per cento) dei Soci della FTI aventi diritto di voto, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, come pure su richiesta del Presidente o del Tesoriere o del Collegio dei Revisori.
- 7.5 Ciascun Socio avente diritto di voto ha la facoltà, in sede di Assemblea, di presentare deleghe in numero non superiore a tre.
- 7.6 L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto a voto, presenti fisicamente o per delega; in seconda convocazione, nella stessa sede, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto a voto presenti fisicamente o per delega. Qualora l'Ordine del Giorno contempli modifiche di norme statutarie, per la validità dell'Assemblea è necessaria in prima

convocazione la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati più uno ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto. Nel caso in cui l'Ordine del Giorno contempli la proposta di scioglimento dell'Associazione, per la validità dell'Assemblea e rispettivamente della delibera è necessaria la presenza, in proprio o per delega, ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In ogni altro caso l'Assemblea delibera, limitatamente agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, con approvazione a maggioranza semplice.

7.7 - Il rendiconto annuale redatto a cura del Tesoriere nonché il preventivo per l'esercizio successivo vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo con le relazioni del Tesoriere e del Collegio dei Revisori, qualora istituito.

ARTICOLO 8 - Consiglio Direttivo

- 8.1 Il Consiglio Direttivo, presieduto e convocato dal Presidente, è formato da 10 (dieci) componenti effettivi più il Presidente. I Consiglieri sono eletti congiuntamente al Presidente.
- 8.2 Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti almeno un Vice-Presidente e i responsabili dei settori di preminente interesse della FTI nel numero opportuno.
- 8.3 I Consiglieri sono eletti per un triennio e assumono la carica dal 1º marzo dell'anno successivo a quello della loro elezione.
- 8.4 Il Consigliere può essere rieletto una sola volta.
- 8.5 La presenza dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo è

obbligatoria affinché le decisioni siano espressione della collettività dell'Associazione. Nel caso che il Consigliere risulti assente senza giustificazione dalle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, decade dalla sua carica.

- 8.6 Ogni qualvolta si renda vacante un posto di Consigliere, il Consiglio Direttivo vota la proposta di sostituzione avanzata dal Presidente. Ai fini della designabilità il periodo pur parziale di mandato viene computato come equivalente ad un intero mandato.
- 8.7 Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono diramate dal Presidente a mezzo posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la seduta. L'avviso di convocazione deve elencare gli oggetti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti effettivi. La richiesta non può essere disattesa e la convocazione del Consiglio deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento di essa da parte del Presidente. Qualora nella seduta fissata non sia presente la maggioranza dei membri in carica il Presidente fisserà una nuova seduta, dandone comunicazione a tutti i membri in carica.
- 8.8 Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice dei presenti, purché alla riunione partecipi almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente o di chi presiede la riunione del Consiglio.
- 8.9 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare quali Consiglieri aggiunti,

anche temporaneamente e con votazione a maggioranza assoluta, quei Soci della FTI che siano ritenuti in grado di collaborare efficacemente allo svolgimento delle attività dell'Associazione. I Consiglieri aggiunti possono esprimere solo pareri consultivi ma non un voto deliberativo. Il Presidente di un'altra Associazione, o persona da lui delegata, può far parte, come membro aggiunto, del Consiglio Direttivo della FTI, sulla base della reciprocità. Tale partecipazione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo della FTI.

- 8.10 Tutti i Consiglieri devono partecipare, ove richiesto, a particolari attività sociali.
- 8.11 Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:
- fissa l'importo della quota associativa annuale su proposta del Tesoriere;
- stabilisce gli indirizzi generali dell'Associazione, dell'organo ufficiale (sito web) e dell'eventuale rivista;
- delibera tutti i provvedimenti intesi allo sviluppo ed alla corretta gestione dell'Associazione;
- vigila sul funzionamento dei servizi dell'Associazione;
- sottopone all'Assemblea il rendiconto economico e patrimoniale annuale;
- ratifica le domande di iscrizione all'Associazione, dietro proposta della Commissione Soci se istituita;
- decide sulla radiazione del Socio resosi responsabile verso l'Associazione di comportamenti gravi o in aperto contrasto con gli ordinamenti;
- assume le deliberazioni che non richiedono il parere dell'Assemblea;

- approva ed emana i regolamenti attuativi dello Statuto.

I componenti del Consiglio Direttivo effettivi e aggiunti non ricevono alcuno stipendio o compenso per il loro incarico sotto qualsiasi forma.

ARTICOLO 9 - Il Presidente

- 9.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti. In sua assenza e/o impedimento è sostituito da un Vice-Presidente appositamente delegato nell'ambito del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta il compito di accertare l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.
- 9.2 Il Presidente viene eletto per un mandato triennale, assume la carica il 1º marzo dell'anno successivo alla sua elezione e può essere rieletto una sola volta.
- 9.3 Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, è il principale esponente dell'Associazione e la dirige. Ove ad una riunione dell'Associazione siano assenti sia il Presidente che i Vice-Presidenti, la presidenza viene assunta dal Consigliere più anziano presente.
- 9.4 Il Presidente dirige l'organo ufficiale dell'Associazione (sito web), assistito da un Comitato di Redazione, nominato dal Consiglio Direttivo e l'eventuale rivista dell'Associazione.
- 9.5 Il Direttore Responsabile dell'eventuale rivista è designato dall'Editore e la Sua nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo su parere favorevole del Presidente.
- 9.6 In caso di "vacatio" della carica di Presidente, il Vice Presidente anziano subentra nella carica di Presidente e ne termina il mandato.

9.7 - In caso di temporaneo impedimento del Presidente eletto ad entrare in carica, il Consiglio Direttivo può prorogare la durata della carica del Presidente uscente e ciò per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi.

ARTICOLO 10 - Collegio dei Revisori

L'associazione può dotarsi del collegio dei revisori, in qualsiasi momento lo ritenga necessario, dietro proposta del Consiglio Direttivo e approvazione dell'Assemblea. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, che durano in carica 3 (tre) anni e sono eletti dall'Assemblea che, inoltre, elegge due membri supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori viene eletto di comune accordo dagli altri due membri effettivi. Il Collegio dei Revisori sorveglia la gestione amministrativa dell'Associazione secondo le norme di legge e provvede a convocare l'assemblea dei Soci in sede straordinaria e nei casi di legge.

ARTICOLO 11 - Collegio dei Probiviri

L'associazione può dotarsi del collegio dei probiviri, in qualsiasi momento lo ritenga necessario, dietro proposta del Consiglio Direttivo e approvazione dell'Assemblea. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, che durano in carica 3 (tre) anni e sono eletti dall'Assemblea, tra i soci onorari, che inoltre elegge due membri supplenti.

Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un Presidente e delibera le modalità del proprio funzionamento. Ad esso spetta di dirimere le vertenze tra i Soci per questioni associative e tra questi e l'Associazione, e di giudicare sui ricorsi dei Soci contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio.

Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri in materia di esclusione dall'Associazione il Socio può ricorrere all'Assemblea immediatamente successiva

alla data della decisione.

Quando un membro dei Collegio cessa dalla carica esso viene sostituito su designazione del Collegio stesso ed approvazione del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri non ha vincoli di durata.

ARTICOLO 12 - Il Segretario Generale

L'Associazione può dotarsi di un Segretario Generale, in qualsiasi momento ritenga necessario istituire tale figura, dietro proposta del Consiglio Direttivo e approvazione dell'Assemblea. Il Segretario Generale, se istituito, è il responsabile esecutivo del funzionamento delle strutture di segreteria che a lui fanno capo e non può rivestire altri ruoli nell'ambito dell'Associazione. Viene incaricato dal Presidente con l'approvazione del Consiglio Direttivo. All'atto dell'entrata in carica il Presidente attribuisce al Segretario Generale compiti, mansioni e responsabilità inerenti l'insieme delle sue attività. Gli indirizzi possono essere variati o modificati in funzione dello sviluppo e dell'evoluzione dell'Associazione dietro delibera del Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale redige e firma i verbali delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo. A lui è deferita la custodia in archivio dei libri verbali e degli atti dell'Associazione, di cui altrimenti è responsabile in Presidente.

ARTICOLO 13 - Il Tesoriere

13.1 - Il Tesoriere viene nominato dal Presidente scegliendo tra i Soci di diritto. Il Tesoriere istituzionalmente controlla la gestione amministrativa e la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, sovraintende alla compilazione del rendiconto consuntivo e preventivo, li presenta al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, previo esame da parte dei Revisori dei Conti, il tutto nell'ambito delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dal

Presidente.

- 13.2 I poteri dei Tesoriere sono fissati da apposito regolamento di Tesoreria proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.
- 13.3 In caso di "vacatio" del Tesoriere per dimissioni o per intervenuto impedimento a ricoprire la carica si possono verificare due casi:
- a) La "vacatio" del Tesoriere è temporanea: il Presidente assume "pro tempore" le funzioni ed i compiti dei Tesoriere
- b) La "vacatio" del Tesoriere è definitiva: il Presidente nomina un nuovo Tesoriere scegliendo sempre tra i membri del Consiglio Direttivo.
- 13.4 Il tesoriere può nominare un proprio delegato, che può sostituirlo nella riscossione delle quote e degli importi eventualmente dovuti alla FTI, la cui nomina deve essere accettata dal Presidente.

ARTICOLO 14 - Commissioni

Per organizzare e promuovere le varie attività di interesse dell'Associazione il Presidente della FTI istituisce Commissioni presiedute da un Consigliere stabilendone compiti e indirizzi. Quest'ultimo nomina a sua discrezione i componenti della Commissione in numero minimo di due. Egli è l'unico responsabile dell'operato della Commissione stessa.

ARTICOLO 15 - Elezioni, Nomine e Designazioni

15.1 - Sono eleggibili alla carica di Consigliere i soli Soci di Diritto, che ricoprono il ruolo di professore di prima fascia in regola con il pagamento della quota associativa, non in quiescenza e che non vadano in quiescenza nel periodo del mandato. E' eleggibile alla carica di Presidente il Socio di Diritto professore

di prima fascia, in regola con il pagamento della quota associativa, non in quiescenza e che non vada in quiescenza nel periodo del mandato, che abbia almeno 3 anni di appartenenza all'associazione al primo rinnovo della carica dall'istituzione dell'Associazione e 6 per i successivi o abbia ricoperto almeno un mandato nel Consiglio Direttivo. Sono eleggibili alla carica di Revisore dei Conti, se istituiti, i soli Soci di Diritto, in regola con il pagamento della quota associativa, non in quiescenza e che non vadano in quiescenza nel periodo del mandato. Sono eleggibili alla carica di Probiviri, se istituiti, i soli Soci Onorari.

- 15.2 I candidati alla Presidenza dell'Associazione propongono all'Assemblea per la votazione, congiuntamente alla propria candidatura, la lista dei 10 (dieci) membri effettivi del Consiglio Direttivo, che sarà formulata tenendo conto delle rappresentanze territoriali e culturali della Fisica Tecnica.
- 15.3 L'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo ad esso collegato, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, se istituiti, avviene almeno un mese prima della scadenza del mandato, salvo casi di forza maggiore che giustifichino un termine differente; le operazioni elettorali si svolgono con votazione, a scrutinio segreto, di norma nel corso dell'Assemblea annuale dell'Associazione. La seduta assembleare per le votazioni è regolarmente costituita se risultano presenti, di persona o tramite delega, la maggioranza dei soci di Diritto non morosi; ciascun socio potrà esibire al massimo 3 (tre) deleghe. Per l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, se istituiti, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'Assemblea. Si tengono votazioni distinte per il Presidente, ed il Consiglio Direttivo ad esso collegato, e per il Collegio dei Revisori e dei Probiviri, se istituiti.

- 15.4 Il Tesoriere viene nominato dal Presidente scegliendo tra i Soci di diritto entro un mese dalla sua elezione.
- 15.5 Ove i candidati alla carica di Presidente fossero più di uno, risulta eletto il candidato che riporta il maggiore numero di voti validi. In caso di parità viene indetta una votazione suppletiva di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. Risulta eletto il candidato che nella votazione di ballottaggio riporta il maggior numero di voti validi. In caso di parità dopo ballottaggio sarà dichiarato eletto il candidato con maggior anzianità ininterrotta di appartenenza all'Associazione. Risulta altresì eletto il Consiglio Direttivo collegato al candidato Presidente eletto. Per il Collegio dei Revisori, se istituito, risultano eletti i primi cinque candidati che hanno ricevuto più voti, di cui i primi tre sono membri effettivi e gli ultimi due membri supplenti. Per il Collegio dei Probiviri, se istituito, risultano eletti i primi cinque candidati che hanno ricevuto più voti, di cui i primi tre sono membri effettivi e gli ultimi due membri supplenti.
- 15.6 La Commissione elettorale è composta da almeno due componenti e da un presidente, su incarico del Consiglio Direttivo. Essa riceve le candidature alle cariche sociali, che vanno presentate almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le elezioni, e ne accerta la eleggibilità.
- 15.7 Lo spoglio delle schede di votazione è curato dalla stessa Commissione Elettorale che potrà richiedere l'ausilio di scrutatori.

ARTICOLO 16 - Norme particolari

16.1 - Nessuna contribuzione, tranne le quote sociali, può essere richiesta senza l'approvazione del Consiglio Direttivo e solo per scopi definiti eccezionali e

circoscritti.

- 16.2 Nessun iscritto ha facoltà di usare il marchio o il logotipo dell'Associazione, senza l'approvazione del Consiglio Direttivo.
- 16.3 L'Associazione non svolge alcuna attività atta a favorire interessi privati o sindacali.

ARTICOLO 17 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche allo Statuto, chiaramente motivate, possono essere proposte:

- da almeno il 50% (cinquanta per cento) dei Soci aventi diritto al voto con richiesta sottoscritta da ciascuno di essi;
- dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo risultante da verbale approvato.

Le proposte di modifica sono soggette a referendum e vengono approvate con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti validi.

ARTICOLO 18 - Scioglimento della FTI

Su proposta del Consiglio Direttivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

E' fatto obbligo in caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, di devolvere il patrimonio ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge (articolo 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996, n. 662), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.